



Città di Oppeano

Provincia di Verona

VERBALE N. 7 DEL 21/05/2020

Il Revisore dei Conti del Comune di Oppeano

nella persona della dott.ssa Rosanna Bettio,

VISTO

- l'art. 19, comma 8, della legge 448/2001, in base al quale *"A decorrere dall'anno 2002 gli organi di revisione contabile degli enti locali di cui all'articolo 2 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, accertano che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa di cui all'articolo 39, comma 3 bis, della legge 27 dicembre 1997 n. 449, e successive modificazioni, e che eventuali deroghe a tale principio siano analiticamente motivate"*;
- il parere della Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Lombardia (deliberazione n. 461/2015) secondo cui in presenza di una delibera di programmazione di fabbisogno di personale è obbligatorio acquisire preventivamente il parere dell'organo di revisione, sia al fine del controllo finanziario che di una sua valutazione autonoma a supporto dell'Ente locale;

ESAMINATA

- la proposta di deliberazione di Giunta ad oggetto *"Piano Triennale dei fabbisogni di personale 2020-2022. (PTFP). Modifica."*;
- le motivazioni specifiche esposte nella suddetta proposta, riconducibili all'esigenza di dare risposta a nuove emergenze organizzative ed altresì finalizzata ad assumere determinazioni in materia di fabbisogni di personale nel rispetto dei vincoli in materia assunzionale e di spesa di personale posti dalle normative nel tempo vigenti;
- i pareri favorevoli espressi in ordine alla regolarità tecnica e contabile ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000;

VISTI

- gli articoli 89, comma 5, e l'articolo 91, commi 1 e 2 del TUEL i quali demandano alla Giunta Comunale di assumere determinazioni organizzative in materia di personale e, relativamente alle assunzioni, sulla necessità di procedere alla programmazione triennale del fabbisogno del personale compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio;
- l'art. 1, comma 557-quater della legge 296/2006 che impone quale limite di spesa massima la media della spesa sostenuta nel triennio 2011/2013;
- l'art. 33, comma 2, del cosiddetto *"Decreto Crescita"*, decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, che ha introdotto significative novità al regime delle assunzioni negli Enti locali;
- il D.P.C.M. 17/03/2020 ad oggetto *"Misure per la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato dei Comuni"* pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 27/04/2020 con il quale sono stati stabiliti i nuovi valori soglia di riferimento al fine del calcolo delle capacità assunzionali per i Comuni e fissata la decorrenza del nuovo sistema al 20/04/2020;
- in particolare l'art. 7, comma 1, del citato decreto il quale prevede che la maggior spesa per assunzioni di personale a tempo indeterminato in applicazione di quanto previsto dagli artt. 4 e 5 del medesimo decreto non rileva ai fini del rispetto del limite di spesa previsto dall'art. 1, commi 557-quater e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
- l'art. 9, comma 8 del DL 78/2010 convertito in L. 122/2010, come modificato, da ultimo, dall'art. 11, comma 4-bis, del d.l. 90/2014, riferito a tutte le spese di personale che hanno una tipologia di lavoro flessibile, che impone per gli Enti in regola con i vincoli della spesa del personale di non superare nell'acquisizione di risorse flessibili il limite della spesa sostenuta per le medesime finalità nell'anno

2009, riducendola al 50% in caso di mancato rispetto della spesa del personale, fatte salve le deroghe ivi previste per alcune fattispecie contrattuali;

- l'art. 9, comma 28, del D.L. 78/2010, come modificato dall'art. 16 comma 1 quater del Decreto legge 24 giugno 2016 n. 113 "Misure finanziarie urgenti per gli Enti territoriali e il territorio" convertito in Legge 20 agosto 2016 n. 160 che integra l'art. 9 comma 28 del D.L. 78/2010 convertito in L. 122/2010 con il seguente comma «Sono in ogni caso escluse dalle limitazioni previste dal presente comma le spese sostenute per le assunzioni a tempo determinato ai sensi dell'articolo 110, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267»;

CONSIDERATO

- che tiene conto dei vincoli disposti dall'art. 3, comma 5 e 5 quater del D.L. 90/2014 sulle assunzioni di personale a tempo indeterminato;
- che la maggiore spesa per assunzioni di personale a tempo indeterminato in applicazione di quanto previsto dagli artt. 4 e 5 del D.P.C.M. 17/03/2020 non rileva ai fini del rispetto del limite di spesa previsto dall'art. 1, commi 557-quater e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
- che il Comune di Oppeano rispetta le seguenti condizioni finanziarie vincolanti in materia di politiche del personale:
 - contenimento della spesa del personale rispetto alla media del triennio 2011-2013, in via previsionale per il triennio 2020-2021-2022, con particolare riferimento all'anno 2020 e previsionale 2021, come da bilancio di previsione 2020-2022, ove sono stabiliti i limiti finanziari della spesa del personale complessiva, esclusa la maggiore spesa per assunzioni non rilevante a detti fini;
 - rispetto del tetto complessivo della spesa sostenuta per lavoro flessibile nell'anno 2009 di cui all'art. 9, comma 28, del d.l. 78/2010, convertito con modificazioni dalla legge 122/2010 e successive modificazioni ed integrazioni;
- che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 40 del 29.07.2019 sono stati verificati gli equilibri di bilancio per il periodo 2019-2021;
- che allo stato attuale appare presumibile il mantenimento di tali equilibri anche per il periodo 2020-2022

RILEVATO

- Le linee di indirizzo contenute nel decreto del 8 maggio 2018 del Ministro della PA, registrato presso la Corte dei Conti il 9 luglio 2018 - Reg.ne - Succ 1477, come evidenziato nel sito internet del Dipartimento della Funzione Pubblica e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale n. 173 del 27 luglio 2018, precisano che l'articolo 6, comma 6, del d.lgs. 165/2001 prevede che le amministrazioni pubbliche che non provvedono agli adempimenti sulla programmazione del personale non possono assumere nuovo personale, precisando successivamente che tale sanzione scatta sia per il mancato rispetto dei vincoli finanziari e la non corretta applicazione delle disposizioni che dettano la disciplina delle assunzioni, sia per l'omessa adozione del PTFP e degli adempimenti previsti dagli articoli 6 e 6-ter, comma 5, del decreto legislativo n. 165 del 2001;
- in adempimento delle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 75/2017 e delle sopra indicate linee di indirizzo, l'Ente ha attivato l'iter di predisposizione del piano triennale del fabbisogno del personale in coerenza con le citate disposizioni legislative;
- nella determinazione della dotazione organica finanziaria sono stati verificati i limiti posti dalla normativa vigente, oltreché le facoltà assunzionali di cui all'art. 33, comma 2, del cosiddetto "Decreto Crescita", decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 28 giugno 2019, n. 58 e del D.P.C.M. 17/03/2020, secondo le tabelle allegate alla deliberazione di Giunta Comunale dal Responsabile del Servizio Personale e la sostenibilità finanziaria nel bilancio di previsione 2020-2022;

INVITANDO

in ogni caso, a tenere costantemente monitorato il rispetto del pareggio di bilancio ed i limiti di contenimento complessivi delle spese di personale;

ESPRIME

per quanto di competenza, **PARERE FAVOREVOLE.**

Li, 21/05/2020

Il Revisore dei Conti

dott.ssa Rosanna Bettio

